

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Comune di Grosio

(SO)

Via Roma, 34

23033 Grosio (SO)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento 3
Art. 2 - Istituzione e presupposto 3
Art. 3 - Soggetto passivo e soggetti responsabili del pagamento e degli obblighi dichiarativi 3
Art. 4 Misura dell'imposta 3
Art. 5 Esenzioni 4
Art. 6 Obblighi tributari - Versamento dell'imposta e dichiarazione 4
Art. 7 Interventi da finanziare 5
Art. 8 Attività di controllo e accertamento dell'imposta 6
Art. 9 Sanzioni 6
Art. 10 Riscossione coattiva 7
Art. 11 Rimborsi e compensazione 7
Art. 12 Contenzioso 7
Art. 13 Funzionario responsabile dell'imposta 8
Art. 14 Disposizioni finali e transitorie 8

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina le modalità di applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Grosio ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 14 marzo 2011, n.23. E' adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.

Art. 2 - Istituzione e presupposto

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel Comune di Grosio, come definite dalla legge regionale in materia di turismo (attualmente dal titolo III, Capo I della legge regione Lombardia n. 27 del 01/10/2015) ed in strutture agrituristiche (attualmente art. 151 della legge Regione Lombardia n. 31/2008).

2. Sono comprese nel campo di applicazione dell'imposta i soggiorni presso gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del D.L. 24/04/2017, n. 50 ed alla Locazione Turistica, di cui al D.D.u.o. Regione Lombardia, 6/12/2019 n. 17869;

3. L'imposta è dovuta, fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi, da parte di soggetti che soggiornano per finalità turistiche in Comune di Grosio.

Art. 3 - Soggetto passivo e soggetti responsabili del pagamento e degli obblighi dichiarativi

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta in una delle strutture ricettive e negli immobili indicati all'art.2 e non risulta iscritto all'anagrafe dei residenti del comune.

2. Il gestore della struttura ricettiva o agrituristica e dell'immobile destinato alla locazione breve ed alla locazione turistica, nonché il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5-ter del D.L. 50/2017, convertito nella Legge 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5- bis, del D.L. 50/2017 convertito nella Legge 96/2017, presso la quale sono ospitati i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta, è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 4 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata in funzione del prezzo e della tipologia di strutture previste dall'art.2, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, fatte salve le eccezioni di cui al successivo art.5.

2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

3. L’imposta è applicata fino ad un massimo di sette pernottamenti consecutivi.

4. Ai fini dell’applicazione dell’imposta nella misura dovuta, il Comune comunica alle strutture ricettive, preventivamente rispetto alla relativa decorrenza, ogni variazione inerente le tariffe da applicare. Allo stesso modo i gestori sono tenuti ad informare i propri ospiti in modo chiaro ed inequivoco relativamente all’entità e alle esenzioni dell’imposta di soggiorno.

5. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l’imposta di soggiorno.

Art. 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

 a) gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Grosio;

 b) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;

 c) gli accompagnatori turistici di agenzie che prestano attività di assistenza a gruppi di almeno 25 partecipanti, organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo (l’esenzione si applica per un soggetto ogni venticinque partecipanti) e gli autisti dei bus che li trasportano; gli insegnanti che accompagnano gli studenti in gita scolastica;

 d) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;

 e) persone non autosufficienti con idonea certificazione medica e più un accompagnatore;

 f) i volontari coordinati dalla Protezione Civile che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare eventi calamitosi;

 g) personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per esigenze di servizio, soggiornano nel Comune e limitatamente al servizio medesimo;

 h) i beneficiari di soggiorni gratuiti, per tali intendendosi quelli per i quali il gestore della struttura ricettiva non percepisce corrispettivo né dall’alloggiato né da altri;

2. L’applicazione dell’esenzione di cui al precedente comma, è subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo d’imposta ai soggetti di cui all’art.3 comma 2 di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 messa a disposizione dal responsabile del pagamento dell’imposta e predisposta sulla base della modulistica del Comune.

Art. 6 Obblighi tributari - Versamento dell’imposta e dichiarazione

1. I soggetti di cui all’art.3 comma 2 sono responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento, inoltre sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti, con materiale informativo fornito dal Comune, redatto in più lingue, dell’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni.

2. Per la qualificazione giuridica degli adempimenti a cui sono tenuti e le dichiarazioni da rendere dal gestore della struttura ricettiva e dagli altri soggetti indicati nell'art.4 del D.L. 50/2017, convertito in legge con modificazioni Dall'art.1, comma1 della L. 21/06/2017, n.96, si fa pieno rinvio alle pertinenti norme di legge.

3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Grosio delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, **entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare**, mediante bollettino Pago PA da generare tramite portale ABIT

4. I gestori delle strutture ricettive, degli agriturismi e degli immobili destinati alla locazione breve, entro il termine previsto per il versamento (il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare), hanno l'obbligo di comunicare i dati relativi alle presenze sul sito dell'osservatorio turistico (dettaglio mensile con: n. ospiti, provenienza, data arrivo/partenza, numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, eventuali note). Devono essere segnalati anche i periodi in cui le presenze sono pari a zero.

5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura indicando nella causale di versamento i necessari riferimenti.

6. Qualora vi fosse un rifiuto al pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta, il gestore dovrà raccogliere in forma scritta, su modulo predisposto dal comune, una dichiarazione rilasciata dall'ospite indicante il numero ed il nome dei soggetti soggiornanti, comprensivi di codice fiscale, durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al comune l'esazione coattiva dell'imposta. In caso l'ospite si rifiuti di compilare il modulo, la segnalazione del rifiuto, contenente i dati di cui al periodo precedente, dovrà essere effettuata dallo stesso gestore della struttura ricettiva. I moduli di cui al presente comma dovranno essere trasmessi al comune.

Art. 7 Interventi da finanziare

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta,è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011:
 - interventi in materia di turismo;
 - interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. L'elenco degli interventi e dei servizi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno sarà parte integrante del bilancio consuntivo e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Grosio.

Art. 8 Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 296/2006: gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati ai soggetti obbligati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Il Comune effettua il controllo sull'ottemperanza a quanto previsto nell'art. 7 con criteri di verifica a campione mediante Corpo di Polizia Municipale; il controllo è espletato sia con accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva sia con analisi e comparazione dei dati acquisibili presso la Questura competente e presso la Provincia di Sondrio.

3. Il Comune e può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario, previa richiesta ai competenti uffici pubblici.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il comune può altresì invitare i gestori ad esibire o trasmettere atti e documenti e a fornire dati e notizie inerenti l'applicazione dell'imposta.

Art. 9 Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica all'ospite la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, nel testo vigente. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dal D. Lgs. 472/1997.

3. Resta ferma la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 per le violazioni di carattere tributario commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore dell'art. 180 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34), ammesso che la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione annuale da parte del soggetto responsabile degli obblighi tributari, ovvero il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone/corrispettivo della locazione breve relativa alle unità immobiliari di cui all'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, dove sono ospitati i soggetti passivi dell'imposta, di cui all'art. 180, comma 3 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria in una misura pari al 100 per cento dell'importo dovuto al Comune a titolo di imposta di soggiorno.

5. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 6 alle prescritte scadenze da parte del soggetto responsabile degli obblighi tributari si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e con il procedimento di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Per ogni altra violazione alle norme del presente regolamento, che non sia prevista e disciplinata dalle norme di carattere tributario, si applica il regime sanzionatorio di cui al comma 5.

Art. 10 Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente e secondo quanto previsto nel Regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

Art. 11 Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposita richiesta da presentare al Comune a cura del gestore della struttura, almeno venti giorni prima della scadenza del termine per il versamento delle somme con cui si intende effettuare compensazione.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 non sono effettuati rimborsi dell'imposta per importi inferiori ad Euro 10,00.

4. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale e ogni altro documento ritenuto necessario/utile/opportuno da cui emerga un erroneo riversamento delle somme al Comune.

5. Sulle somme dovute a titolo di rimborso si applicano interessi con maturazione giorno per giorno nella misura fissata dalle Disposizioni regolamentari per la riscossione ed il versamento delle entrate tributarie comunali.

Art. 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle

Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.

2. Al Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno vengono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo, compresa l'adozione/sottoscrizione degli atti/provvedimenti afferenti tale attività e la gestione del relativo contenzioso involgente l'imposta di soggiorno, nel rispetto delle pertinenti normative.

Art. 14 Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano con decorrenza dal 01.01.2027;

2. Per particolari esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2, 6 e 7 del presente regolamento;

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia;

4. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011;

5. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo;

6. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate, alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge;

7. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.